



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO STATALE "G. Tarantino"**

Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate

Classico - Linguistico - Musicale

Via Quasimodo, 4 - 70024 Gravina in Puglia (BARI)

baps07000g@istruzione.it - baps07000g@pec.istruzione.it

Tel. 080.3267718 - Fax 080.3267789 - c.f. 82014370728



# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO



APPROVATO dal Consiglio di Istituto del 28/06/2018 con delibera n. 71

# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

## **PRINCIPIO GENERALE**

### **VIETATO FUMARE E/O FARE USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE**

#### **PRINCIPI**

Il Liceo Statale "G. Tarantino", con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalla normativa vigente, con lo scopo di tutelare la salute degli studenti, del personale docente e non docente, di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica.

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

#### **Art. 1. - *NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 24/12/1934 n. 2316, Art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico);
- Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976, n.69;
- Legge 689/1981 – Legge di depenalizzazione;
- Direttiva PCM 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30/12/1999, N. 507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20 (Legge finanziaria 2002);
- Legge 16/11/2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31/10/2003, n. 306 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.1995, 24.03.2003, 16.12.2004;
- Legge 30/12/2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14/01/2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25/01/2005;
- Legge Finanziaria 2005 (art.190- art.483)
- D.I. del 01/02/2001, n. 44;
- D. lgs 30/03/2001, n. 165;
- C.C.N.L. del 29/11/2007 – Comparto Scuola;
- D.L. n. 81 del 9/04/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- C.C.N.L. SCUOLA 2006-2009 – Comparto Scuola;
- O.M. del Ministero della Salute del 28/09/2012;
- O. M. del Ministero della Salute del 26/06/2013;
- Decreto Legge n. 104 del 12/9/2013- Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- Legge 08/11/2013, n. 128.

Quest'ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando alcune disposizioni

1. all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.*".
2. *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.*

## **Art. 2 - FINALITÀ**

La scuola coopera con la famiglia affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il presente Regolamento, pertanto, è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) Tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) Prevenire l'abitudine di fumare;
- c) Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- d) Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- e) Garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- g) Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali scolastici delle tre sedi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica;
- h) Promuovere iniziative educative/informative sul tema del fumo, inserendole in un più ampio programma di educazione alla salute;
- i) Rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

## **Art. 3 – PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "VIETATO FUMARE"), il pittogramma previsto dalla normativa per il divieto di fumare; nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Per evitare ridondanze la segnaletica non viene affissa:

nelle singole aule, negli Uffici e nei laboratori nonché nei locali adibiti a servizi igienici;

## **Art 4 – SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO**

Ai sensi della legge 11.11.1975 n.584 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli accordi Stato- Regioni, del Decreto Legge del 12.09.2013 n. 104, il Dirigente Scolastico sancisce il divieto di fumare a tutto il personale (docente e personale ATA), agli alunni dell'istituto, agli esperti esterni, ai genitori e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze delle tre sedi del Liceo Statale G. Tarantino – Gravina in Puglia. È altresì vietato fumare e/o fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

## **Art. 5 – VIOLAZIONI COMMESSE DA MINORI**

Art. 2 della L. 689/81:

*“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

Nel caso in cui, invece, è verificato che l'addetto alla sorveglianza del "minore" non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del "minore" dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.

La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: *“In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.”*

### **Art. 6 - LOCALI ED AREE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, e/o fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, in tutti i locali delle tre sedi del Liceo, nessuno escluso. Tale divieto è esteso anche a tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art.3 della Direttiva 14.12.1995, si individuano pertanto i seguenti locali in cui è vietato fumare:

- aule scolastiche, laboratori, palestra, auditorium, aree di transito;
- locali adibiti al servizio amministrativo;
- ingressi, corridoi, servizi igienico-sanitari, scale di disimpegno, ascensore, archivi, magazzini;
- locali adibiti al servizio del personale ausiliario;
- cortili interni, zone antistanti l'ingresso principale e, più in generale, entro tutto il perimetro compreso nella cancellata che contorna l'edificio stesso.

### **Art. 7 – RESPONSABILE DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

1. La Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 specifica che gli obblighi di legge (attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione) ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati.
2. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, è tenuto a:
  - a. Individuare il personale incaricato dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa;
  - b. Provvedere alla nomina per iscritto, con apposito atto, dei suddetti Agenti accertatori, specificando i compiti attribuiti;
  - c. Dare disposizioni relativamente all'esposizione dei cartelli informativi in merito al divieto;
  - d. Curare la diffusione dell'informazione in merito al divieto, al regolamento attuativo ed alle sanzioni previste verso tutti gli utenti.
3. Il numero degli agenti accertatori dovrà essere adeguato alla logistica delle tre sedi.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia Amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ...).

### **Art. 8 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995 pubblicata nella G.U. n° 11 del 15 gennaio 1996 e dell'Accordo Stato – Regioni del 16.12.2004, è facoltà del Dirigente Scolastico, con atto formale individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi del Liceo.

1. I soggetti preposti all'accertamento dell'infrazione ed alla verbalizzazione della sanzione amministrativa sono individuati con atto formale del Dirigente e saranno in possesso di un attestato conforme all'allegato G da esibire al trasgressore insieme ad un documento di identificazione.
2. L'incaricato preposto **non può**, se non per giustificato motivo comunicato al Dirigente Scolastico per iscritto, **rifiutare la designazione**.
3. Il personale incaricato in qualità di responsabile è un pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 e ss.mm.ii
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte de Dirigente Scolastico.
5. Tutto il personale docente ed ATA **ha l'obbligo** di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante i cambi dell'ora di lezione.
6. L'elenco dei responsabili designati dal D.S., incaricati della funzione di Agenti Accertatori, sarà affisso all'Albo del Liceo e sul sito web.
7. Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

### **Art. 9 – LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI**

Gli agenti accertatori della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

### **Art. 10 – COMPITI DEGLI ADDETTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In virtù del presente Regolamento e della conseguente nomina sarà compito dei preposti:

- a) accertare la visibilità dei cartelli informativi sul divieto di fumo e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico;
- b) vigilare sull'osservanza del divieto;
- c) contestare e verbalizzare l'infrazione al divieto di fumo, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa vigente;
- d) notificare, tramite Dirigente Scolastico, la trasgressione alle famiglie di alunni minorenni
- e) comunicare la trasgressione ai genitori di alunni maggiorenni residenti con i genitori, altrimenti la notificazione verrà fatta direttamente allo studente.

### **Art. 11 – CONSEQUENZE SUL PIANO DISCIPLINARE**

**I dipendenti della scuola** che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare** secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli studenti che NON rispettino il PRINCIPIO GENERALE del presente Regolamento subiranno automaticamente, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, un provvedimento disciplinare (nota, ammonizione o sospensione) su decisione del Consiglio di classe e con ricaduta sul voto di condotta (fino a 6 in caso di recidività), come previsto dal regolamento di Istituto.

Per gli studenti che detengono e/o fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre alla segnalazione alle autorità competenti, a cura del D.S., giusta art. 73 del DPR 09/10/90 n° 309 (testo unico sulle sostanze psicotrope) con avvio del procedimento penale, secondo la normativa vigente Italiana, saranno sottoposti a provvedimento disciplinare come da regolamento d'Istituto.

### **Art. 12 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 8 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia (una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto (all. B), che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95) del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

#### Contestazione e Notifica

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore che ha violato la normativa antifumo di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare con le generalità complete il contravventore allontanatosi, in luogo della dichiarazione del trasgressore sul verbale andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel

verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

- Notificano il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- In caso di mancata notifica, trasmettono agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata AR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettono agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per gli adempimenti di competenza.
- L'Istituzione Scolastica comunicherà l'infrazione

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

*“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne.

L'Istituzione Scolastica comunicherà l'infrazione alla famiglia, anche nel caso di alunno maggiorenne.

### **Art. 13 – SANZIONI E MULTE**

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

È ammesso, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento di una somma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a **55 Euro**.

Entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo (€ 27,50) della sanzione comminata ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, oltre alle eventuali spese di notifica.

Tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore può provvedere al pagamento della somma ridotta (€ 55,00), oltre alle eventuali spese di notifica.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'obblazione consiste nel pagamento di **110 Euro**.

### **Art. 14 – PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI**

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e ss. mm. ii., il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Poiché al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento della stessa deve essere effettuato, da parte del trasgressore, come previsto

- A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- B. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

### **Art. 15 – SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, **qualora non ottemperino tale obbligo**, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2.200,00. In particolare a partire dall'importo minimo è ammesso il pagamento di una somma ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente per la violazione commessa

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di **440 Euro**.

### **Art. 16 – RISCONTRO DEL PAGAMENTO**

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta, entro 60 giorni, a mano o per posta, presso l'ufficio di presidenza

### **Art. 17 – AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO**

I soggetti incaricati di accertare le infrazioni, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 15 nei termini prescritti, hanno l'obbligo di presentare – tramite gli uffici di Collaborazione con il Dirigente - rapporto al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni e conformemente **all'allegato C** al presente regolamento.

### **Art. 18 – RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO**

In base alla normativa vigente, il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

### **Art. 19 – INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

Il dirigente scolastico si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio nei confronti degli studenti, al fine, soprattutto, di responsabilizzarli sul rispetto e sull'osservanza del divieto. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

I docenti Coordinatori di Classe sono incaricati di illustrare agli allievi il contenuto del presente Regolamento.

### **Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto dei principi del medesimo e sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione del divieto di fumo di cui al presente regolamento.

### **Art. 21 – PUBBLICITA'**

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente regolamento verrà pubblicizzato adeguatamente con pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituzione Scolastica.

### **Art. 22 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e alle loro successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute contro i danni del fumo.

### **Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione da parte del Consiglio d'Istituto e potrà essere modificato qualora se ne ravvedrà la necessità.

### ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- All. A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare
- All. B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale
- All. C: Rapporto al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento
- All. D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni
- All. E: Relata di notifica
- All. F: Comunicazione della violazione ai genitori di alunni maggiorenni
- All. G: Nomina dei responsabili preposti
- All. H: Istruzioni generali
- All. I: Cartello



Verbale n. \_\_\_\_\_

all. A

**Verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumo**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nel locale/luogo \_\_\_\_\_ dell'Istituto \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013 n. 104, con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

ACCERTA  
che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ) indirizzo \_\_\_\_\_ identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_ **ha violato** il divieto di fumo, in quanto sorpreso nell'atto di \_\_\_\_\_ (fumare nel ....; spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa, nonché il servizio di vigilanza, in presenza/non in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente \_\_\_\_\_

Per la violazione accertata potrà essere versata la somma di:

- 27,50 € se la sanzione comminata è pagata entro 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione;
- 55,00 € se la sanzione comminata è pagata tra il 16° ed il 60° giorno dalla data di contestazione o di notificazione.
- 110,00 € se la sanzione comminata è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni dalla data di contestazione o di notificazione

In relazione all'infrazione, che viene contestata, il trasgressore chiede che venga inserita nel verbale la seguente dichiarazione:

Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore:

Signor/ra \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto accertatore \_\_\_\_\_ notifica il presente verbale:

- mediante consegna di copia in proprie mani
- tramite raccomandata postale A/R all'indirizzo del trasgressore o dell'obbligato in solido.

**Ricorsi:** Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689 entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il contravventore può presentare una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ed eventualmente chiedere di essere sentito.

La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

**Modalità di pagamento:** Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo ( 27,50 € ) della sanzione semplice entro il termine di 15 giorni (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione, oltre al pagamento eventualmente delle spese postali per la notifica. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in **forma ridotta che consiste in 55 Euro** (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 ( sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, oltre al pagamento eventualmente delle spese postali per la notifica.

La misura della sanzione è raddoppiata (doppio di 55,00 €) qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o bambini fino a dodici anni.

- Euro 27,50 - pagamento entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
- Euro 55.00 - pagamento tra il 16° e 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
- Euro 110.00 - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione.

oltre al pagamento delle spese postali (tipo raccomandate R.R.)

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- a) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo - Liceo Statale "G. Tarantino" - Gravina in Puglia. Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*);
- b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora l'Amministrazione non riceva copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, essa provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento ingiuntivo.

---

Non viene consegnato all'interessato perché \_\_\_\_\_

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

---

In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**all. B**

**TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

Al Sig. PREFETTO  
della Provincia di BARI

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data \_\_\_\_\_, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Berardo Guglielmi

\_\_\_\_\_



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**all. C**

Al Sig. PREFETTO di BARI

Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) \_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Gravina in Puglia, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Berardo Guglielmi



ALL. D

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981**

Prot. n. ....  
Raccomandata AR

Ai Sig. \_\_\_\_\_

genitori dell'alunno \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

Via .....

OGGETTO: Processo verbale n..... del ..... Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., alle ore ....., nei locali/nell'area all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica sede di Via \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile preposto alla vigilanza, all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunn .....nat ... a ..... (Prov....) e residente a ..... (Prov ....), Via ....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica/negli spazi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; l'allievo, pertanto, è soggetto ad una ammenda pari a € ..... ;  
si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Potenza scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Berardo Guglielmi



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**all. E**

### RELATA DI NOTIFICA

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dà atto di aver notificato il presente verbale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il giorno  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

mediante:

- consegna nelle mani del **genitore** Signor/ra \_\_\_\_\_;

### IL VERBALIZZANTE ADDETTO ALLA NOTIFICA

\_\_\_\_\_

### IL GENITORE

\_\_\_\_\_  
(solo in caso di consegna a mano)



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

all. E bis

**RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA**

Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del verbale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nelle forme prescritte dalla Legge al Sig. \_\_\_\_\_, inviandola alla sua residenza a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_, in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale, oggi \_\_\_\_\_.

L'AGENTE NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**all. F**

**COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO**

Ai genitori dell'alunno/a

\_\_\_\_\_

della classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_

nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

**SI COMUNICA**

che l'alunno/a \_\_\_\_\_ della classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_

è stato sorpreso a fumare nei seguenti locali \_\_\_\_\_ pertanto,

non ha rispettato la norma del REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO che vieta il fumo agli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Berardo Guglielmi

\_\_\_\_\_



**Delega al funzionario addetto alla vigilanza  
sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare [ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3]**

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**all. G**

Al Sig. \_\_\_\_\_

Ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'Accordo definito dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori",

**LA DELEGO**

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:

(Istituto, \_\_\_\_\_ plesso, \_\_\_\_\_ area, \_\_\_\_\_ piano, \_\_\_\_\_ cortile ecc.) \_\_\_\_\_ tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla Sua vigilanza.

A riprova della sua funzione, ad eventuale richiesta del contravventore, dovrà mostrare la presente delega accompagnata dal documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica;
- comunicare, tramite gli uffici amministrativi, la violazione ai genitori dei maggiorenni sorpresi a fumare.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Berardo Guglielmi

\_\_\_\_\_



all. H

## ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico Liceo Statale "G. Tarantino".

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, **il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente**, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese postali (tipo raccomandate A/R).

Pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro** (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento "**Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Liceo Statale "G. Tarantino"**";
- presso la **Tesoreria provinciale di Bari** competente per territorio;
- presso gli **uffici postali** tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "**Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico Liceo Statale "G. Tarantino"**"

**In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:**

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

- individuano l'ammenda da comminare;

- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;

- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

**In ordine di tempo, i responsabili preposti:**

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.

- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "*Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*".

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale.

In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.